



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi Regionali**

**News n. 26 dell'8 marzo 2024**  
**a cura dell'Ufficio del massimario**

Il T.a.r. per il la Sicilia esprime dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Sicilia 5 luglio 2023, n. 6 nella parte in cui legittima il nuovo differimento delle elezioni per la costituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, per violazione degli artt. 3, 5 e 114 della Costituzione. L'ordinanza mette in risalto che la nuova legge regionale del 2023 ha disposto il rinvio delle votazioni, sebbene la Corte costituzionale fosse già intervenuta censurando la precedente l.r. del 2022 che aveva rinviato le medesime elezioni senza una adeguata motivazione; il giudice *a quo*, tuttavia, non solleva specifiche censure incentrate sulla violazione del giudicato costituzionale.

**Tar Sicilia, sez. I, ord. 14 febbraio 2024, n. 576 – Pres. Veneziano, Est. Girardi.**

**Sicilia - Comune e provincia – Liberi consorzi comunali e città metropolitane – Legge regionale - Rinvio delle elezioni – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità**

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Sicilia 5 luglio 2023, n. 6 nella parte in cui legittima il nuovo differimento delle elezioni per la costituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, per violazione degli artt. 3, 5 e 114 della Costituzione (1).*

(1) I. - Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. della Sicilia ha sottoposto alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità costituzionale in ordine alla norma di legge regionale che ha disposto un nuovo rinvio delle elezioni per la costituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane (cd. enti di area vasta), previsti nell'art. 15 dello Statuto della regione Sicilia;

II. - La sottesa vicenda normativa e processuale può essere così sintetizzata.

Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Sicilia il comune di Enna ha impugnato il decreto del presidente della regione Sicilia 31 agosto 2022, con cui è stato nominato il commissario straordinario per la gestione del libero consorzio comunale di Enna. Il comune ricorrente espone che, con la legge della regione Sicilia 24 marzo 2014, n. 8 sono stati istituiti nove liberi consorzi comunali coincidenti con le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani *“per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta”*. In seguito, con la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, sono state riordinate le circoscrizioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), secondo cui, nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di vasta area e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le funzioni delle *ex* province sarebbero state svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto dal Presidente della regione su proposta dell’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Tuttavia, le consultazioni elettorali sono state rinviate più volte fino alla legge regionale n. 16 del 10 agosto 2022, che ha disposto all’art. 13 comma 43, lett. a) un successivo rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta e ha prorogato la scadenza di cui agli artt. 6, comma 2, e 14-bis, comma 7, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15.

Nel frattempo la Presidenza del consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12 ottobre 2022, ha impugnato la predetta legge regionale del 2022 innanzi alla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 136 del 6 luglio 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 43, della predetta l.r. n. 16 del 2022.

Nonostante ciò con l’art. 1 della l.r. 5 luglio 2023, n. 6 è stato disposto un nuovo differimento delle elezioni per la costituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, che è contestato dal comune di Enna, il quale ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dei citati artt. 1, 3, 5 e 114 della Costituzione.

Il T.a.r. per la Sicilia, quindi, si è soffermato sulla prospettata questione di conformità degli atti alle suddette norme della Carta costituzionale.

III. – Con l’ordinanza in rassegna il collegio, dopo aver descritto la vicenda processuale e le difese formulate dalle parti, ha osservato quanto segue:

- a) è ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 6 del 5 luglio 2023 per violazione degli artt. 3, 5 e 114 della Costituzione, secondo gli insegnamenti già espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 2023;
- b) in ordine alla rilevanza della questione, alla luce dell’attuale quadro normativo si osserva che l’impugnato decreto del presidente della regione Sicilia si fonda sulla legge regionale n. 6 del 2023, che consente il differimento dell’elezione dei presidenti dei liberi consorzi comunali, per cui al fine di verificare la fondatezza del primo motivo di impugnazione è necessario sottoporre la questione al vaglio della Corte costituzionale;

- c) per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 136 del 6 luglio 2023 (vedi meglio *infra* §f1), si è già pronunciata sulle medesime contestazioni, affermando la illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 43, della legge regionale della Sicilia n. 16 del 2022, proprio per contrasto con gli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione, in relazione agli articoli 14, primo comma, lettera o) e 15 dello Statuto speciale della regione siciliana, alla quale quindi si rinvia;
- d) per quanto riguarda l'aspetto di novità presente nella legge regionale n. 6 del 2023, rispetto a quanto affermato dalla Consulta con la citata sentenza n. 136 del 23, (secondo cui l'art. 13 comma 43, lett. a) della l.r. 10 agosto 2022, n. 16 "...non menziona alcuna giustificazione per il rinvio di un anno delle mai celebrate elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani"), si osserva che l'art. 1 della l.r. n. 6 del 2023 legittima il nuovo differimento delle elezioni "nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti";
- d1) tale specificazione, assente nella precedente proroga già oggetto di vaglio di costituzionalità, secondo la regione Sicilia, consentirebbe di evitare rischi di sovrapposizioni e contrasti tra normative o di adottare procedure che potrebbero essere a breve superate da modifiche in sede nazionale che valgono come principi di grande riforma economico-sociale. Ciò in virtù della evoluzione legislativa a livello nazionale, desumibile dalle iniziative legislative, in corso di esame dal parlamento nazionale (Atti senato S203 – S367 – S57 – S417), tendenti a superare la legge n. 56 del 2014 e a reintrodurre l'elezione a suffragio universale diretto degli organi di province e città metropolitane, in luogo dell'elezione di secondo grado prevista dalla medesima legge n. 56 del 2014;
- d2) il giudice *a quo* evidenzia, quindi, come nella sentenza n. 136 del 2023 la Corte abbia ritenuto indispensabile che la regione individui una giustificazione al rinvio delle elezioni ai fini del superamento del canone della ragionevolezza della disposizione regionale, *ex art. 3* della Costituzione, lasciando comunque validi ed impregiudicati i precedenti rilievi (della medesima Corte) con i quali è stato stigmatizzato l'atteggiamento del legislatore regionale che, di fatto, ha impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in violazione di quanto prescritto dagli artt. 5 e 114 Cost.-;
- d3) osserva ancora il T.a.r. per la Sicilia, che la giustificazione offerta nel testo di legge, e difesa dalle amministrazioni resistenti con i propri scritti, poggia su dati evanescenti e comunque non definitivi (eventuali esiti di iniziative legislative nazionali o disegni di legge di iniziativa governativa ancora in fase di trattazione all'assemblea regionale siciliana) che – in quanto dipendenti da solo eventuali determinazioni politiche di organi parlamentari nazionali e regionali, del tutto liberi sull'*an, quid, quomodo* e quando delle proprie attività - scontano anch'essi i

limiti ed i rischi che si vuol scongiurare: l'ennesimo rinvio *sine die* della costituzione degli enti di area vasta in Sicilia;

- e) secondo il giudice rimettente, quindi, la giustificazione dell'ulteriore rinvio della celebrazione delle elezioni per la costituzione degli organi ordinari dei liberi consorzi (in attesa dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, cui dovrebbe comunque seguire un'attività legislativa regionale di recepimento/attuazione) non vale a superare i profili di illegittimità già ritenuti sussistenti dalla Corte costituzionale nell'art. 13, comma 43, della l.r. n. 16 del 10 agosto 2022 con la citata sentenza n. 136 del 2023;

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

f) sulle elezioni relative alle province o enti di area vasta si veda:

f1) Corte costituzionale, 6 luglio 2023, n. 136, che – come evidenziato nella ordinanza in commento - censurando il precedente art. 13, comma 43, della l.r. Sicilia n. 16 del 2022, che aveva già prolungato di un anno le elezioni degli enti di area vasta, ha espresso un monito diretto alla regione Sicilia in base al quale: *“a tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell'autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale”*;

f2) Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744 (in *Foro it.*, 2019, III, 276), secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 60, della l. 7 aprile 2014 n. 56, nella parte in cui esclude l'eleggibilità a presidente della provincia per il sindaco il cui mandato sia in scadenza nei diciotto mesi successivi alla data delle elezioni;

g) sulle conseguenze della mancata soppressione delle province, si veda Corte cost., 24 febbraio 2023, n. 29 (oggetto della News UM n. 45 del 30 marzo 2023) che – pur dichiarando inammissibile la q.l.c. dell'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione, dal T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter – non rinuncia a fornire specifiche indicazioni (moniti) al legislatore statale in ordine alla necessità di semplificare il quadro normativo e di garantire alla province – quali enti costituenti la Repubblica dotati di autonomia, anche finanziaria (artt. 114 e 119 Cost.) – adeguate risorse finanziarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali.